Allegato "B" alla Raccolta n. 7642

Statuto

ART. 1 - GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

Al fine di onorare la memoria della signora Maria Fanelli e rispettarne scrupolosamente le volontà provvedendo ad un'amministrazione saggia e lungimirante del patrimonio ereditato, è costituita la "Fondazione Maria Fanelli".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e a seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore assumerà la denominazione "Fondazione Maria Fanelli ETS".

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Castellammare di Stabia (Napoli) alla via Alcide De Gasperi 327.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

La fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

La fondazione persegue le proprie finalità in particolare:

1. Sostenendo le attività dell'Associazione denominata "Comunità Terapeutica per il recupero dei tossicodipendenti Maria Fanelli".
2. Implementando e promuovendo in stretta collaborazione con la S.Lucia Soc. coop. sociale la realizzazione del progetto "Accademia del gusto di imparare" per la prevenzione delle devianze nei ragazzi

ed adolescenti.

3. Sostenendo le iniziative della S. Lucia Soc. Coop. Sociale a r.l. tese al reinserimento sociale e lavorativo dei giovani al termine del programma di recupero.
4. Sostenendo inoltre la "Primavera piccola società cooperativa sociale a r.l." e la "Buone idee società cooperativa sociale a r.l." realizzate dopo la data di costituzione della Fondazione Maria Fanelli.
5. Promuovendo ed incoraggiando iniziative nel campo della prevenzione della tossicodipendenza come centri per la formazione spirituale, culturale ed umana dei giovani; attività di formazione professionale, di carattere culturale e sportivo;
6. Incoraggiando e sostenendo attività di intervento in ogni settore di disagio, in particolare dei giovani, a tal fine realizzando e sostenendo Centri di Formazione Professionale, al fine del loro inserimento nel mercato del lavoro.

La Fondazione potrà perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale contraddistinte in elenco così come indicato all'art 5) del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del

6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione può esercitare l'attività di raccolta fondi attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi al fine di favorire le proprie attività di interesse generale.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal Fondo di Dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione costituito dal lascito della Sig.ra Maria Fanelli e dai beni immobili destinati alla Parrocchia M. SS. Del Carmine in Castellammare di Stabia dall'Ordinario Diocesano di Sorrento – Castellammare di Stabia per l'opera di recupero dei ragazzi tossicodipendenti di valore pari ad Euro 1.418.856,15 (unmilionequattrocentodiciottomilaottocentocinquantasei/15) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore.

B) dal Fondo di Gestione, costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6 – DURATA

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 7 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

1) l'Organo Amministrativo (art. 26 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
2) l'Organo di controllo (art. 30 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii).

ART. 8 – ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo (indicato anche come Consiglio di Amministrazione) della Fondazione è composto da cinque membri.

a) L'Ordinario Diocesano nomina il Presidente e due consiglieri.

b) Il quarto membro del Consiglio di Amministrazione è designato dall'Assemblea della Associazione "Comunità Terapeutica Maria Fanelli"

c) Il quinto dal Consiglio di amministrazione della S. Lucia soc. coop. Sociale a r.l.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal membro anziano del CDA e dura in carica cinque anni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione scritta del Presidente, da comunicarsi ai componenti il Consiglio, in un tempo congruo e comunque non inferiore a cinque giorni, e contenente il luogo, l'orario in cui si terrà in prima convocazione ed eventualmente in seconda, per deliberare nelle ipotesi statutarie oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci componenti.

In tale ipotesi la riunione deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale a norma di legge a cura di un segretario scelto anche fuori del Coniglio.

I verbali vengono trascritti in apposito registro e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di fine esercizio, delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvede ad investire nel modo che ritiene più redditizio e sicuro le somme che in qualsiasi modo pervengano alla fondazione, nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio stesso, delibera sulle modifiche dello Statuto.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e comunque con la partecipazione di non meno di tre membri: in caso di parità di voti, prevale la tesi a favore della quale si esprime il Presidente o chi ne fa le veci.

ART. 9 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale della fondazione è attribuita al Presidente del CDA, il quale provvede all'amministrazione di essa in conformità alle decisioni del consiglio di amministrazione.

In caso di impedimento o di assenza, tale rappresentanza è esercitata dal Membro Anziano del CDA.

Il Presidente ha in particolare il compito di:

- curare che vengano perseguiti gli scopi della Fondazione,
- presiedere il Consiglio di Amministrazione provvedendo alla convocazione dello stesso,
- adottare urgenti provvedimenti opportuni, con obbligo di riferirne al Consiglio di Amministrazione che provvederà a ratificare nella prima riunione utile,
- custodire il patrimonio.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Ordinario Diocesano. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397, secondo comma, del c.c.: nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso dura in carica cinque anni.

L'Organo di controllo collegiale (anche indicato come Collegio sindacale) è

costituito dal Presidente più due componenti effettivi. Devono essere nominati due componenti supplenti.

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile; ad esso vengono altresì attribuite le funzioni di revisore legale dei conti ai sensi dell'Art. 31 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., al superamento dei limiti di cui all'ART. 31 del detto D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno dei membri.

ART. 11 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, né direttamente né indirettamente.

Eventuali compensi ai componenti dell'Organo amministrativo e di controllo non supereranno i limiti previsti dalla normativa in materia.

ART. 12 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 13 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 14 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si estingue per le cause previste dall'art. 27 del Codice Civile.

In caso di estinzione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Mario Di Maio, Fortuna Donnarumma (teste), Concetta Donnarumma (teste), Fabrizio Branca Notaio (impronta sigillo)

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico (art. 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Fabrizio Branca, Notaio in Napoli, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Napoli Torre Annunziata e Nola, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 7 gennaio 2025 rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiesto ad ogni effetto di legge.

Napoli, nel mio studio in via Carducci n.29, li 28 dicembre 2022